

IL SUNTO RAGIONERIA

A cura di Patrizia Ruffini



7 del 20 febbraio 2026

Settimana densa di novità sul fronte contabile e amministrativo. Ecco i punti chiave:

- **Questionari Corte dei conti:** Sono stati pubblicati i modelli relativi ai controlli interni, con scadenza fissata per il 30 maggio.
- **Linee guida Bilancio e Rendiconto:** Sono ufficialmente uscite le linee guida sui controlli della Corte dei conti del bilancio di previsione 2026 e del rendiconto 2025. Queste ultime risultano particolarmente preziose per impostare correttamente i documenti attualmente in fase di redazione.
- **Contratto di lavoro 2022-2024:** Restano sullo sfondo gli aggiornamenti sul rinnovo contrattuale, la cui firma è prevista per il 23 febbraio 2026.
- **Decreto PNRR:** È approvato in Gazzetta Ufficiale il nuovo DL 19/2026, che introduce ulteriori novità per la gestione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Scadenzario

Per il dettaglio delle scadenze aggiornate utilizzare il seguente [link](#).

Contabilità



Corte dei Conti. Linee guida e questionario per le relazioni annuali del Sindaco dei Comuni con più di 15.000 abitanti, del Sindaco delle Città metropolitane e del Presidente delle Province sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nel 2025

La deliberazione 1/SEZAUT/2025/FRG della Sezione delle autonomie della Corte dei conti analizza l'evoluzione dei controlli interni negli enti locali, evidenziando un quadro caratterizzato da

luci e ombre nel triennio 2021-2023. Sebbene si registri un miglioramento generale nell'efficacia dei sistemi, la Corte rileva come le amministrazioni rimangano ancora troppo ancorate a una visione puramente formale e burocratica, privilegiando la regolarità contabile e amministrativa a scapito del controllo di gestione e di qualità.

Questa tendenza è particolarmente marcata in alcuni contesti geografici, specialmente nelle regioni meridionali, dove il controllo di gestione viene spesso interpretato come un adempimento consuntivo tardivo, privo di una contabilità analitica strutturata e incapace di influenzare la programmazione o di attivare correttivi tempestivi.

Per rispondere a queste criticità, la Corte con delibera 6/2026 ha aggiornato lo schema di relazione-questionario per l'anno 2025, adottando una strategia di razionalizzazione e semplificazione. Il nuovo modello mira a superare la frammentazione dei singoli adempimenti per promuovere una visione integrata del sistema dei controlli, inteso come un processo unitario a supporto delle decisioni strategiche. In quest'ottica, sono stati eliminati i quesiti su obblighi ormai strutturali, come il PIAO o il PEG, e quelli relativi ad ambiti già monitorati da altri flussi informativi, come il PNRR e gli organismi partecipati, riducendo così l'onere compilativo a carico degli enti.

Il nuovo schema si articola in sette sezioni che coprono l'intero spettro dell'attività amministrativa, dalla regolarità tecnica alle tecniche di campionamento degli atti, fino alla misurazione della soddisfazione dell'utente e al benchmarking. Particolare rilievo viene dato al monitoraggio dei tempi medi di pagamento, considerato un indicatore cruciale dell'efficienza gestionale, e alla capacità dell'ente di coinvolgere gli stakeholder nella valutazione dei servizi. La Corte sottolinea inoltre che il sistema dei controlli non deve essere considerato un traguardo statico, ma un'architettura dinamica necessaria per garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione pubblica.

Sul piano operativo e sanzionatorio, il documento chiarisce che l'obbligo di invio riguarda tutti i Comuni sopra i 15.000 abitanti, le Province e le Città metropolitane, incluse quelle delle Regioni a statuto speciale. La trasmissione deve avvenire esclusivamente tramite la piattaforma telematica QFIT, previa autenticazione con SPID o CIE, entro il termine del 30 maggio 2026. La Corte ricorda infine che l'eventuale assenza o inadeguatezza degli strumenti di controllo può dar luogo a giudizi sanzionatori nei confronti degli amministratori responsabili davanti alle Sezioni giurisdizionali regionali, rafforzando così il legame tra responsabilità gestionale e corretto funzionamento dei sistemi interni.

Leggi l'[articolo](#).



Rassegna. Controlli interni, la Corte taglia i formalismi e punta su metodo e risultati

Di Patrizia Ruffini

Con la deliberazione n. 6/SEZAUT/2026/INPR, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti segna una netta discontinuità rispetto al passato, superando la logica della ricognizione formale per adottare un'analisi tempestiva e orientata alla sostanza dei risultati.

Il nuovo questionario sui controlli interni riferito al 2025 – che i Comuni sopra 15mila abitanti, le Città metropolitane e le Province dovranno trasmettere entro il 30 maggio 2026 — sancisce il passaggio dalla “fotografia” statica degli adempimenti alla verifica dell'effettivo funzionamento dei sistemi.

Se lo schema 2023 si soffermava su elementi formali — dai regolamenti alla mera presenza del Peg e del Piao, fino all'accessibilità al sistema ReGiS per il Pnrr — l'impostazione 2025 elimina passaggi ormai strutturali e riduce le richieste già coperte da altri flussi informativi. Le nuove domande evidenziano un riposizionamento strategico: la magistratura contabile non si limita più a verificare l'esistenza dei controlli, ma ne misura l'efficacia attraverso la produzione di report, l'attivazione di azioni correttive e la quantificazione del personale dedicato, espressa in Fte.

Con riferimento alla regolarità amministrativa e contabile, il focus si restringe per diventare più qualitativo: l'ente deve esplicitare le tecniche di campionamento e i criteri di selezione dei settori sottoposti a verifica, riducendo i margini di discrezionalità.

Sul fronte dei pagamenti, il questionario richiede di indicare se siano state adottate procedure di monitoraggio del flusso di liquidazione delle fatture commerciali per garantire il rispetto dei tempi, parametro che deve riflettersi direttamente sul riconoscimento della retribuzione di risultato (non inferiore al 30% in base al DI 13/2023).

Anche il controllo di gestione viene snellito nelle parti descrittive per concentrarsi sui nodi ancora irrisolti: contabilità analitica per centri di costo, sistema degli indicatori e grado di incidenza effettiva delle analisi di controllo sulla riprogrammazione degli obiettivi dell'ente.

La sezione dedicata al controllo sugli organismi partecipati presenta approfondimenti specifici sugli indirizzi adottati, sull'ambito del monitoraggio e sui profili organizzativi e finanziari. Sotto osservazione anche i controlli sulla qualità dei servizi, per verificare se si estendano alla valutazione delle dimensioni effettive delle prestazioni – in termini di prontezza, coerenza ed esaustività – alla misurazione della soddisfazione degli utenti, allo svolgimento di indagini di benchmarking e al coinvolgimento attivo degli stakeholder, con particolare riferimento ai sistemi di valutazione partecipativa e al loro impatto nella programmazione degli obiettivi.

Viene infine alleggerita l'appendice dedicata al Pnrr, nella presunzione che la relativa dimensione gestionale sia ormai stabilmente integrata nei sistemi nazionali.

In sintesi, la Corte abbandona il censimento bulimico dei dati per puntare sull'integrazione tra ciclo della performance e ciclo di bilancio, chiedendo agli enti di dimostrare che il sistema dei controlli sia in grado di generare effetti concreti sulle decisioni e sul valore pubblico prodotto.

Leggi l'[articolo](#).



Rassegna. Bilanci preventivi, sprint finale verso il 28 febbraio: mancano all'appello 1.426 Comuni

Di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Il calendario dei bilanci locali si avvicina al redde rationem del 28 febbraio con un'Italia a due velocità, ma segnata da una spinta alla regolarizzazione che inizia a produrre effetti visibili sotto la lente della Bdap. I dati aggiornati al 16 febbraio indicano che il 67% dei municipi (5.324 su 7.898) ha già completato l'intero iter con l'invio alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche del documento "bollinato" dal consiglio comunale; se si includono però i previsionali già approvati in Giunta o istruiti dagli uffici, la copertura sale all'82%, lasciando 1.426 amministrazioni ancora formalmente prive di bussola contabile.

Si tratta di un progresso netto rispetto allo scorso anno, quando nello stesso periodo gli enti in regola erano quasi 500 in meno: un segnale che la "cura" del decreto ministeriale del 25 luglio 2023, finalizzata a riportare l'approvazione entro il 31 dicembre, sta gradualmente scardinando la prassi del rinvio sistematico. Il superamento dell'esercizio provvisorio non è un mero esercizio di stile contabile: operare senza bilancio approvato limita drasticamente la capacità dei Comuni di impegnare spese per investimenti. Il rigore del Dm 25 luglio ha riportato l'attenzione sulla programmazione ex ante, rendendo le proroghe — come quella attuale al 28 febbraio — un'eccezione che si spera di riassorbire nei prossimi cicli.

Nonostante il miglioramento complessivo, la mappa dell'adempimento continua però a mostrare una profonda spaccatura geografica. Se la media nazionale delle inadempienze si attesta al 18,1%, il dato è frutto di un equilibrio precario tra il 7,3% del Nord, il 13,7% del Centro e il preoccupante 40,5% concentrato nel Mezzogiorno.

La maglia nera spetta alla Calabria, dove il 65,3% dei Comuni (264 su 404) naviga ancora senza strumenti di programmazione, seguita dalla Sicilia con il 55,2% (216 enti), sebbene l'Isola registri un colpo di reni con 75 amministrazioni capaci di invertire la rotta rispetto ai ritardi cronici del

passato. Chiude il podio dei ritardatari la Campania con il 41,6%. Sul versante opposto, il Trentino-Alto Adige sfiora la perfezione con solo l'1,4% di inadempienti, tallonato da Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Umbria al 4%. Anche l'Emilia-Romagna conferma la propria tradizione di efficienza amministrativa fermandosi al 4,8%.

Restano marcate disparità regionali, spesso figlie di carenze organiche negli uffici finanziari, ma l'attenuazione del divario suggerisce che il rigore procedurale sia la via maestra per garantire certezza dei conti. Senza bilancio, la spesa perde efficacia e i territori rischiano di restare al palo proprio nel momento in cui i motori degli investimenti dovrebbero girare al massimo.

Leggi l'[articolo](#).



Corte dei Conti. Debiti fuori bilancio: tassatività delle fattispecie e obbligo di regolarizzazione

La Corte dei conti ribadisce che ogni spesa deve essere preceduta da un regolare impegno contabile per non pregiudicare la stabilità del bilancio. Quando tale impegno manca o è insufficiente, l'ente è obbligato ad attivare le procedure necessarie per riportare la gestione entro i canoni della legalità finanziaria.

In questo contesto, i debiti fuori bilancio rappresentano una categoria di passività accomunate proprio dall'assenza di una preventiva copertura contabile, configurandosi come una minaccia diretta agli equilibri dell'ente.

Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza contabile, civile e amministrativa, i debiti fuori bilancio disciplinati dall'articolo 194 del TUEL costituiscono un elenco chiuso e tassativo. Ciò significa che la procedura di riconoscimento non può essere applicata a situazioni diverse da quelle espressamente previste dalla legge. Il Collegio precisa però che, nonostante la rigidità di queste fattispecie, esistono precedenti che non escludono categoricamente il ricorso a tale istituto in casi particolari, affidando alla responsabilità dell'ente l'onere di individuare la corretta disciplina applicabile. Spetta infatti alla ragioneria, analizzando i dati contabili e i fatti concreti, stabilire se sussistano i presupposti per il riconoscimento o se la fattispecie debba essere gestita attraverso altri strumenti di regolarizzazione.

Leggi l'[articolo](#).



MIT. Somma urgenza e programmazione: l'obbligo di aggiornamento a posteriori

Il contenuto della norma e delle istruzioni ITACA chiarisce che l'urgenza e l'imprevedibilità dell'evento (ex art. 140 del Codice) prevalgono sulla rigidità della programmazione, consentendo l'affidamento immediato dei lavori senza attendere la modifica del Programma Triennale. Tuttavia, questa deroga riguarda esclusivamente la tempistica dell'avvio e non l'obbligo di tracciabilità dell'intervento. Se l'opera di somma urgenza ha un importo pari o superiore a 150.000 euro, l'ente è tenuto a formalizzare l'inserimento nel Programma e nell'Elenco Annuale tramite una variazione successiva all'affidamento, garantendo così la necessaria coerenza tra l'attività contrattuale e gli strumenti di programmazione e bilancio.

Leggi l'[articolo](#).



Corte dei Conti. Limiti alla transazione fiscale e facoltà di

definizione agevolata delle entrate locali

In un recente parere, la Corte dei conti ha chiarito i margini di manovra degli enti locali in merito alla gestione dei propri crediti tributari, sottolineando innanzitutto un divieto operativo. Nelle more del recepimento della delega fiscale, agli enti non è infatti permesso accettare proposte di transazione fiscale per tributi gestiti in proprio se formulate all'interno di un concordato preventivo di tipo liquidatorio. Tale limitazione resterà valida fino alla completa attuazione degli indirizzi previsti dalla normativa nazionale sulla riforma dei tributi.

Tuttavia, la magistratura contabile evidenzia come la Legge 199/2025 offra una soluzione alternativa basata sull'autonomia regolamentare degli enti territoriali. I Comuni e le Province possono infatti istituire autonomamente forme di definizione agevolata per i propri crediti, prevedendo lo stralcio o la riduzione di sanzioni e interessi. Per esercitare correttamente questa facoltà, l'ente deve approvare un regolamento che fissi in modo puntuale i confini temporali e oggettivi della misura, assicurandosi che l'iniziativa non pregiudichi gli equilibri di bilancio e che serva realmente a migliorare i tassi di riscossione.

Leggi l'[articolo](#).

Risorse



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Fondo Povertà: proroga termine di inserimento dati al 28 febbraio 2026

Ciascun Ambito Territoriale Sociale, secondo le indicazioni fornite con Nota n. 374 del 13 gennaio 2026 dovrà inserire a sistema i dati relativi al monitoraggio della spesa al 31 dicembre 2025 a valere sulle diverse quote del Fondo Povertà (Quota Servizi, Povertà Estrema e Care Leavers), con particolare riferimento alle annualità 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.

Qualora siano stati effettuati disimpegni di spesa nel periodo intercorso o siano stati comunicati dati non corretti relativi a impegni e liquidazioni, la Piattaforma Multifondo consentirà, in fase di conferma dei dati, di indicare se sono stati effettuati errori materiali nella rilevazione precedente oppure se sono stati realizzati disimpegni nell'arco temporale di riferimento della rilevazione.

Per quanto concerne le modalità operative di inserimento dei dati economico-finanziari in Piattaforma Multifondo sono disponibili dei manuali.

Leggi l'[articolo](#).



ANCI. Sistema Integrato 0-6, Nota MIM Riepilogo Novità introdotte con Legge 182/2025

Con nota MIM del 16 febbraio 2026 vengono riepilogate le modifiche apportate con l'articolo 51, comma 7, della Legge n. 182/2025 al Dlgs, n. 65/2017, le quali incidono anche sul Piano di azione nazionale pluriennale per il Sistema integrato di istruzione e di educazione zero se anni.

In particolare tra le principali novità si segnala:

- specificazione delle caratteristiche che contraddistinguono un "servizio educativo per l'infanzia", distinguendolo dai servizi di semplice accudimento (es. *babysitting*, *babyparking*, ecc.) e dai servizi puramente ludico-ricreativi (es. ludoteche) che non rientrano nel sistema integrato di educazione e di istruzione zero-sei e, pertanto, esulano dalle previsioni del d.lgs. 65/2017 (comprese quelle relative al finanziamento di cui all'art. 12).
- precisazione sui beneficiari delle risorse del Fondo nazionale per il sistema integrato per il

supporto alle spese di gestione (art. 12, comma 2, lett. b) ossia i servizi educativi per l'infanzia *“pubblici e privati accreditati”* e le scuole dell'infanzia statali e paritarie; tale supporto finanziario, oltre che alla qualificazione dell'offerta, è finalizzato alla riduzione della *“partecipazione economica delle famiglie”* (riduzione delle rette di frequenza):

- vengono disciplinati compiti e responsabilità dei diversi attori istituzionali relativamente al monitoraggio in merito all'impiego delle risorse del Fondo nazionale, delle risorse regionali e delle risorse stanziare dagli Enti locali per gli interventi previsti dal Piano di azione nazionale pluriennale.

Inoltre la legge 182/2025 prevede altresì che i prossimi Piani di azione nazionale pluriennale siano adottati, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, anziché con deliberazione del Consiglio dei ministri, e abbiano durata quinquennale.

Leggi l'[articolo](#).

PNRR



Rassegna. Decreto Pnrr in Gazzetta: in vigore le novità per infrastrutture, Pa e cantieri

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n.41 del 19 febbraio) del decreto legge Pnrr (che prende il numero 19/2026) diventano efficaci da oggi una serie di misure destinate a incidere sulla gestione dei progetti infrastrutturali e del funzionamento della Pa in relazione all'attuazione degli investimenti Pnrr, e non solo. Il provvedimento, approvato dal Consiglio dei ministri il 29 gennaio scorso e passato ora alla formalità di legge, punta a rafforzare la capacità di realizzazione delle opere, a semplificare le procedure e a garantire maggiore liquidità agli attuatori. Tra i settori maggiormente interessati figurano le infrastrutture di trasporto, i cantieri ferroviari, la governance delle procedure e il coordinamento tra amministrazioni.

Conferenza di servizi accelerata

Una delle novità di maggiore impatto riguarda la conferenza di servizi accelerata: lo strumento, da tempo invocato dal mondo delle imprese e delle stazioni appaltanti per snellire i passaggi decisionali in procedure complesse, viene reso strutturale e maggiormente telematico, con l'obiettivo di abbattere i tempi di conclusione dei procedimenti che interessano le opere complesse, infrastrutturali e ad alto contenuto tecnico.

Anticipo delle riserve e liquidità per i cantieri ferroviari

Un altro fronte riguarda la liquidità delle imprese impegnate nelle opere connesse alla missione infrastrutturale del Pnrr, in particolare nei cantieri ferroviari. Il cuore dell'articolo 23 è la possibilità, fino al 30 marzo 2026, per Rfi di erogare agli affidatari dei lavori ferroviari un'anticipazione provvisoria fino al 10% dell'ammontare delle riserve già iscritte in contabilità alla data di entrata in vigore della norma. Questa disposizione, volta a sostenere la liquidità delle imprese esecutrici, risponde alle criticità riscontrate negli ultimi anni nei cantieri strategici. Sul punto, il decreto conferma e rafforza il ruolo del Coordinamento centrale delle riserve (Cct) nella gestione delle contestazioni e delle riserve, snellendo i tempi di definizione delle controversie tecniche in corso d'opera.

Segretari comunali e amministrazioni locali

Sul fronte degli enti locali, il decreto tocca anche la disciplina dei segretari comunali, prevedendo margini di flessibilità nei tetti di spesa per gli incarichi nelle amministrazioni minori e semplificazioni per l'assegnazione di funzioni tecniche nei Comuni con risorse limitate. Anche questa misura si inserisce nella logica di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti più fragili nell'attuazione dei progetti inclusi nel piano europeo.

Leggi l'[articolo](#).

Tributi



Corte dei Conti. Transazione tributaria: limiti della discrezionalità e nuove definizioni agevolate 2026

La deliberazione n. 8/2026 della Corte dei Conti per la Toscana conferma il rigido principio dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria, fondato sull'articolo 23 della Costituzione, il quale impedisce agli Enti locali di negoziare o rinunciare discrezionalmente a tributi, sanzioni e interessi senza una specifica previsione di legge.

Nel caso esaminato, la Sezione ha negato al Comune la possibilità di accettare una proposta transattiva in sede di concordato preventivo che prevedesse l'abbattimento di sanzioni e interessi, poiché la delega fiscale contenuta nella Legge 111/2023, pur prevedendo l'estensione della transazione fiscale ai tributi locali, non è ancora stata attuata dai necessari decreti delegati. Tuttavia, il quadro normativo è stato recentemente integrato dalla Legge di Bilancio 2026, la quale attribuisce agli enti territoriali la potestà regolamentare per istituire forme di definizione agevolata dei propri crediti. Tale facoltà permette la riduzione o l'esclusione di interessi e sanzioni, a patto che l'Ente approvi una disciplina generale e preventiva che ne determini ambiti e modalità, garantendo l'efficacia della riscossione e la tenuta degli equilibri di bilancio. In conclusione, sebbene la transazione individuale rimanga preclusa in assenza di norme nazionali attuative, i Comuni possono oggi raggiungere obiettivi simili attraverso l'esercizio della propria autonomia regolamentare, uniformando il trattamento di tutti i debitori secondo i nuovi criteri della Legge 199/2025.

Leggi l'[articolo](#).



IFEL. Costi standard rifiuti 2026: nota di approfondimento e applicativo di simulazione

Sono state pubblicate sul sito del Mef le Linee guida interpretative del comma 653, art. 1, L.147/13, riguardanti le modalità da considerare per tener conto delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi del servizio rifiuti, anche alla luce della delibera ARERA n. 443 del 31 ottobre 2020 e s.m.i., primo provvedimento di regolazione del settore, della delibera n. 363 del 3 agosto 2021 e della più recente delibera n. 397 del 5 agosto 2025.

Al fine di facilitare la quantificazione del costo di riferimento, pubblichiamo l'applicativo di simulazione dei costi standard per il servizio di smaltimento dei rifiuti, aggiornato in coerenza con le nuove linee guida Mef.

L'applicativo di simulazione è, come di consueto, consultabile utilizzando le credenziali di accesso all'area riservata del sito IFEL (Banche dati e numeri) in possesso di ciascun Comune.

Leggi l'[articolo](#).

Fiscale



Agenzia delle Entrate. Trattamento fiscale CER: natura non

commerciale delle trattenute per costi gestionali

L'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sul trattamento fiscale delle somme che una Comunità Energetica Rinnovabile (CER), costituita come Ente del Terzo Settore (ETS), trattiene dagli incentivi GSE (Tariffa Premio e Contributo ARERA) per coprire i propri costi di gestione.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le somme trattenute da una Comunità Energetica Rinnovabile, costituita come Ente del Terzo Settore, sugli incentivi erogati dal GSE non costituiscono ricavi commerciali ma entrate istituzionali non imponibili. Questa interpretazione si fonda sul fatto che tali trattenute sono destinate esclusivamente alla copertura dei costi operativi necessari per la gestione dell'autoconsumo diffuso, configurandosi come una modalità alternativa di riscossione delle quote associative o dei contributi supplementari. Sotto il profilo normativo, l'Agenzia conferma che tale operazione rientra nell'alveo della non commercialità sia per l'attuale regime previsto dall'articolo 148 del TUIR, sia per il futuro regime del Codice del Terzo Settore che entrerà in vigore nel 2026, poiché non sussiste un rapporto di scambio per prestazioni specifiche ma un mero riparto di oneri per il perseguimento delle finalità ambientali e sociali. Anche ai fini IVA, le trattenute risultano escluse dal campo di applicazione dell'imposta per mancanza del requisito oggettivo, non rappresentando il corrispettivo di un servizio prestato ai soci. Viene tuttavia precisato che, per quanto riguarda la vendita dell'energia immessa in rete, la base imponibile fiscale in capo ai singoli associati deve essere calcolata sull'intero importo spettante dal GSE, indipendentemente dalla quota trattenuta dalla CER per le proprie spese gestionali.

Leggi l'[articolo](#).

Personale



Corte di Cassazione. Scorrimento graduatorie: discrezionalità della PA e obblighi di riserva

L'Ordinanza n. 217/2026 della Corte di Cassazione ribadisce che gli idonei non vincitori non vantano un diritto soggettivo all'assunzione automatica, in quanto la decisione di scorrere una graduatoria rientra nei poteri discrezionali e organizzativi della Pubblica Amministrazione.

Tale scelta è equiparata a una nuova determinazione di assunzione che riattiva l'intera sequenza concorsuale, imponendo di conseguenza l'applicazione della normativa e dei requisiti di validità vigenti al momento in cui viene deliberato lo scorrimento, e non di quelli del bando originario. Questo principio comporta l'obbligo per l'ente di rispettare le quote di riserva per i disabili previste dalla legge n. 68/1999, poiché ogni procedura di scorrimento finalizzata a coprire posti vacanti è considerata, a tutti gli effetti, una nuova operazione di reclutamento soggetta ai vincoli di legge attuali.

Leggi l'[articolo](#).



Corte dei Conti. Assunzioni in esercizio provvisorio e programmazione pregressa

La deliberazione n. 19/2026 della Sezione Puglia della Corte dei conti affronta la questione della capacità assunzionale degli enti locali durante l'esercizio provvisorio, con particolare riferimento alla trasformazione di un contratto da tempo determinato a indeterminato per un profilo amministrativo.

Il nucleo della decisione stabilisce che il divieto di procedere ad assunzioni in assenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) non è assoluto. Tale limite non trova applicazione per quelle assunzioni che risultano già interamente programmate, sia sotto il profilo del fabbisogno di personale che sotto quello della copertura finanziaria, negli esercizi precedenti. In questi casi, l'immissione in servizio rappresenta la semplice conclusione di un iter amministrativo già validamente pianificato, non configurandosi come una nuova decisione gestionale assunta in carenza di strumenti programmatori.

Il quadro normativo di riferimento, delineato dal D.L. n. 113/2016 e successive modifiche, impone un regime rigoroso che vieta ai Comuni di assumere personale nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione. Esistono tuttavia eccezioni specifiche per le assunzioni a tempo determinato legate a funzioni indispensabili, come i servizi sociali, la polizia locale e la protezione civile, o necessarie per l'attuazione del PNRR. Il legislatore ha inoltre previsto che, a seguito del differimento dei termini per l'approvazione del bilancio al 28 febbraio 2026, gli enti possano aggiornare la sezione del fabbisogno di personale del PIAO esclusivamente per procedere alle assunzioni a termine strettamente necessarie e compatibili con gli stanziamenti provvisori.

Oltre al rispetto dei vincoli legislativi, la Sezione pone l'accento sul principio di prudenza contabile stabilito dal D.Lgs. n. 118/2011. La Corte avverte che il semplice rispetto formale delle norme sull'esercizio provvisorio potrebbe non essere sufficiente a garantire la tenuta dei conti. Gli enti sono dunque richiamati a valutare ogni operazione di spesa relativa al personale con estrema cautela, assicurando che l'assunzione non pregiudichi l'equilibrio finanziario tendenziale del bilancio, anche laddove esista una programmazione pregressa. In sintesi, l'ente locale può procedere all'assunzione a tempo indeterminato se la procedura era già incardinata in atti programmatici completi approvati prima dell'esercizio provvisorio, ma deve monitorare costantemente la compatibilità finanziaria complessiva per evitare squilibri.

Leggi l'[articolo](#).

Revisione



Corte dei Conti. Linee guida per la relazione dell'Organo di revisione economico-finanziaria sul rendiconto 2025

La Corte dei Conti pubblica le linee guida per la relazione dell'Organo di revisione economico-finanziaria dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province, sul rendiconto 2025, per l'attuazione dell'art. 1, comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266.

Il nuovo schema per il rendiconto 2025 si concentra sulla stabilità finanziaria degli enti in un periodo di forti cambiamenti normativi. La Corte dei Conti ha anticipato la pubblicazione delle linee guida per permettere agli uffici finanziari e ai revisori di impostare correttamente il lavoro ben prima della scadenza del 30 aprile.

Una delle novità più rilevanti riguarda la gestione dei progetti PNRR e PNC, con verifiche specifiche sulla restituzione delle risorse eccedenti e sulla copertura finanziaria in caso di revoche o definanziamenti. Per quanto riguarda la cassa, viene introdotto un confronto tra la programmazione dei flussi fatta a inizio anno e i risultati effettivamente raggiunti, mantenendo alta l'attenzione sulla velocità dei pagamenti e sul fondo garanzia debiti commerciali.

Sul fronte della spesa, resta prioritario il monitoraggio del personale, con nuovi approfondimenti sulle spese legali, e l'analisi dell'indebitamento, che ora include il calcolo del tasso medio del debito residuo. Anche la contabilità economico-patrimoniale subisce un'evoluzione: il questionario si sdoppia per preparare gli enti al passaggio al sistema accrual, indagando la gestione degli inventari e l'adeguamento dei software ai nuovi principi ITAS.

Infine, per gli enti in dissesto, i controlli si spostano sui dati del rendiconto per evitare che passività residue della vecchia gestione possano compromettere l'equilibrio del bilancio risanato. Resta fondamentale la puntualità e la coerenza dei dati inviati in BDAP, che devono corrispondere esattamente agli atti approvati dal Consiglio, poiché costituiscono la base per il controllo dei revisori sulla piattaforma dedicata.

Leggi l'[articolo](#).



Corte dei Conti. Linee guida per la relazione dell'Organo di revisione economico-finanziaria sul bilancio di previsione 2026-2028

La Corte dei Conti ha pubblicato le linee guida per la relazione dell'Organo di revisione economico-finanziaria dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province, sul bilancio di previsione 2026-2028, per l'attuazione dell'art. 1, comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266.

Il nuovo questionario della Corte dei Conti sul bilancio di previsione 2026-2028 punta a rafforzare la funzione programmatica degli enti in un contesto di crescente rigore finanziario. La pubblicazione anticipata delle linee guida serve a orientare le scelte amministrative già in fase di stesura degli schemi contabili, ponendo particolare attenzione alla sostenibilità delle spese PNRR e al rischio di un incremento strutturale dei costi correnti derivante dalla gestione delle opere completate.

Un pilastro fondamentale della nuova impostazione riguarda la gestione della cassa, che deve essere rigorosamente coerente con il Piano annuale dei flussi (PAFC). Il rispetto degli stanziamenti di cassa diventa un limite effettivo alla capacità di impegnare spesa, obbligando i responsabili dei servizi a una verifica reale della liquidità disponibile. Sul fronte degli equilibri, si segnalano le nuove deroghe per l'utilizzo dell'avanzo da parte degli enti in disavanzo e l'obbligo di programmare correttamente il fondo pluriennale vincolato (FPV) fin dall'inizio, evitando di rinviarne la valorizzazione alle fasi di assestamento.

Per quanto riguarda il personale, il monitoraggio si estende alle nuove facoltà di incremento dei fondi decentrati e alla verifica dei parametri di sostenibilità, con approfondimenti specifici per gli enti delle Regioni a statuto speciale. Una novità significativa riguarda anche le società partecipate: il programma di valutazione del rischio crisi viene spostato dal rendiconto al bilancio di previsione per permettere una diagnosi precoce di eventuali squilibri finanziari.

Le procedure di invio restano legate alla piattaforma digitale QFIT, con l'obbligo categorico per i revisori di verificare che i dati caricati in BDAP corrispondano esattamente ai documenti approvati dal Consiglio. Questa coerenza informativa è considerata essenziale per il consolidamento dei conti pubblici e per il successo delle attività di controllo sulla finanza territoriale.

Leggi l'[articolo](#).



Corte dei Conti. Omesso invio dei questionari dei revisori

La Corte dei conti detiene il compito costituzionale di vigilare sull'equilibrio economico-finanziario degli enti pubblici, operando a tutela dell'unità economica della Repubblica secondo i principi dettati dagli articoli 81, 117, 119 e 120 della Costituzione. Tale attività di controllo non si limita alla sanzione delle violazioni più gravi, ma si estende a una funzione di monitoraggio preventivo.

Anche quando le irregolarità riscontrate non presentano una gravità tale da richiedere un accertamento formale ai sensi dell'articolo 148 bis del TUEL, la Corte ha il dovere di segnalare all'ente ogni criticità contabile minore. Questa attività di segnalazione è fondamentale per prevenire l'insorgere di squilibri o situazioni di deficitarietà che potrebbero compromettere, nel tempo, la sana gestione finanziaria.

In questo schema di vigilanza, la trasmissione tempestiva della relazione-questionario da parte dell'organo di revisione assume un rilievo centrale. Questo flusso informativo permette alla Sezione regionale di controllo di esercitare le proprie funzioni in modo rapido ed efficace, garantendo il necessario coordinamento della finanza pubblica. Al contrario, l'omesso invio del questionario viene configurato come una grave irregolarità amministrativa, in quanto impedisce materialmente alla Corte dei conti di svolgere le verifiche sulla gestione contabile del Comune, interrompendo quel circuito di trasparenza e prevenzione indispensabile per la tenuta dei conti pubblici.

Leggi l'[articolo](#).

Contenuto extra



ANAC. Immobile a privato in cambio di opere pubbliche solo se il valore è adeguato

Un Comune non può cedere un immobile a un privato che si impegna a realizzare opere pubbliche con partenariato pubblico-privato se il valore dell'immobile supera i costi necessari per la realizzazione dei lavori a cura dell'operatore economico aggiudicatario della gara.

Leggi l'[articolo](#).



MIT. Richiesta esatta interpretazione su Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile Unico del Progetto

Il quesito posto al MIT riguarda la corretta terminologia da utilizzare negli atti di gara — come la decisione a contrarre e la lettera di invito — per le procedure complementari avviate dopo il 1° gennaio 2024, ma che risultano ancora disciplinate dal vecchio Codice (D.Lgs. 50/2016) in virtù delle norme transitorie. La risposta chiarisce che la dizione corretta da impiegare è quella di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), con esplicito riferimento all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016. Questo accade perché, quando una procedura è regolata dal precedente impianto normativo, l'intero assetto delle figure e delle attribuzioni deve rimanere coerente con quella specifica fonte legislativa.

Leggi l'[articolo](#).



Consiglio dei Ministri. Informativa: elezioni amministrative 2026

Il Ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha informato il Consiglio dei Ministri in relazione all'individuazione, nei prossimi 24 e 25 maggio, delle date per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale di 626 comuni delle regioni a statuto ordinario, tra i quali 15 capoluoghi (Venezia, Reggio Calabria, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Salerno).

Il successivo eventuale turno di ballottaggio avrà luogo il 7 e l'8 giugno. Questo vuol dire che 60 giorni prima scade la relazione di fine mandato: 25 marzo 2026.

Leggi l'[articolo](#).

La rivista *IL SUNTO RAGIONERIA* è iscritta nel registro dei giornali e periodici del Tribunale di Ancona, al n. 2197/2017. La direttrice è Patrizia Ruffini.

L'editore è Libram S.r.l., che detiene la proprietà della pubblicazione attraverso il marchio Mira Editore.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito web di Libram S.r.l.: www.libram.it inviare un'e-mail a elisa.biekar@libram.it o telefonare allo 071-9206834